



PREDISPOSTO DA:
 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 DELLA PROVINCIA DI VICENZA
 UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE

COMUNE DI TRISSINO – BANDO E.R.P. 2020

GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

VISTA LA L.R. N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2017 E IL REG. REG. N. 4 DEL 10 AGOSTO 2018 e ss.mm.ii.
 VISTO IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO DAL COMUNE DI TRISSINO IN DATA 27 OTTOBRE 2020
 VISTA LA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. 2020 PUBBLICATA IN DATA 02 LUGLIO 2021
 CHE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI SONO SCADUTI IN DATA 02 AGOSTO 2021

IL COMUNE DI TRISSINO APPROVA IN DATA **22 SET. 2021**

POSIZIONE	ID	NR COMP.	PUNTI TOTALI	MOTIVO ESCLUSIONE
1	79229	2	25,48	
2	79528	3	23,90	
3	79408	2	23,02	
4	79508	4	21,31	
5	79218	3	19,34	
6	79238	2	18,00	
7	79512	5	15,77	
8	79520	3	15,56	
9	79209	2	13,13	
10	79261	2	12,77	
11	79451	7	12,57	
12	79505	6	12,38	
13	79556	5	11,74	
14	79675	7	11,56	
15	79233	4	11,46	
16	79546	5	10,53	
17	79394	4	8,60	
18	79255	7	8,32	
19	79732	4	6,29	
20	79973	5	6,27	
21	79496	5	5,09	

LA PRESENTE GRADUATORIA PUBBLICATA DAL COMUNE DI TRISSINO DAL **24 SET. 2021**
 AL **25 SET. 2021** COSTITUISCE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.

Allegato: - legenda motivi di esclusione



LEGENDA MOTIVI DI ESCLUSIONE

COD. MOTIVO DI ESCLUSIONE

- 1- Art. 25 c.2 lett. e) Situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP ai sensi dell'art.27.
- 2- Art. 25 c.2 lett. a) Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.
- 3- Art. 25 c.2 lett. b) Non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni.
- 4- Art. 25 c.2 lett. c) Non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedano i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
- 5- Art. 25 c.2 lett. d) Non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario.
- 6- Art. 25 c.2 lett. f) Non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
- 7- Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 8- Nullità della domanda (non firmata o non inviata).
- 9- Documentazione incompleta.
- 10- Domanda pervenuta fuori termine.
- 11- Dichiarazione mendace o documentazioni false ex art. 31 L.R. 39/2017.
- 12- Dichiarazione e domanda doppia.
- 13- Rinuncia alla domanda.
- 14- Mancanza requisiti ai sensi DLGS 25.7.1998, n.286 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 15- Nucleo Non Conforme ex art.26 L.R. 39/2017.
- 16- Decesso.